

STATUTO

BABYLANDIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGROPOLI SA VIA P. MASCAGNI 7

Numero REA: SA - 403422

Codice fiscale: 04907010658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

	non previsto nello statuto e nelle leggi speciali in materia	
	rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di	
	società a responsabilità limitata.	
	ART.8°)- Le spese di quest'atto sono a carico della società e	
	le stesse ammontano a Euro 900,00.=	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale	
	ho dato lettura alle comperenti che lo approvano e confermano	
	e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 18,30. Consta di un	
	foglio scritto in parte con sistema elettronico da persona di	
	mia fiducia ed in parte da me per facciate tre fin qui.	
	F.to: D'Atri Stefania, D'Atri Sabina, Malangone Maria	
	Rosalba, dr.Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.	

	ALLEGATO A) REPERTORIO N.67533 RACCOLTA N.29272	
	Statuto Sociale	
	“BABYLANDIA COOPERATIVA SOCIALE”	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE	
	Con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle Cooperative	
	Sociali” è costituita la società cooperativa	
	““BABYLANDIA COOPERATIVA SOCIALE”	
	La cooperativa ha sede nel comune di AGROPOLI (SA).	
	L'AMMINISTRATORE UNICO ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici,	
	etc., anche altrove.	

ART. 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31.12.2050, ma potrà essere ulteriormente prorogata, oppure sciolta anzitempo con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ART. 3 – NORMATIVA GENERALE

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 4 – NORMATIVA SPECIALE

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla Legge 381 del 2/11/1991, riguardanti la disciplina in materia di cooperative sociali.

ART. 5 – REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi

dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
 - d) vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- La cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III: SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 – SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,

l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestione in forma associata delle proprie attività, le finalità educative e di crescita spirituale ed umana.

La cooperativa potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

ART. 7 – OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo sociale così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici, di formazione e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri soci. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi sociali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

	Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:	
	- promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e	
	promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato alla	
	persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali	
	concernenti la cultura, l'attività scolastica, formativa ed interventi educativi in genere;	
	- organizzare attività di promozione, nonché corsi di formazione, di istruzione e	
	d'aggiornamento tramite attività educative, scolastiche, para-scolastiche ed	
	aggregative.	
	In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per	
	conto proprio o di terzi:	
	- istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalità	
	previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia;	
	- istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie	
	e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative di istruzione o sociali	
	o assistenziali;	
	- istituzione e gestione di centri promozione di una permanente attività di studio e di	
	ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;	
	- servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso	
	famiglie sia scuole o altre strutture d'accoglienza;	
	- pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;	
	- realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico	
	e professionale, corsi per tirocinanti, attività di prevenzione;	
	- gestione di attività animative, sportive, riabilitative ed aggregative;	
	- realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari,	
	culturali, legislativi e didattici;	

	- attività di formazione e consulenza;	
	- gestione di mense, cucine, attività di catering;	
	- istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attività di educazione, formazione e istruzione.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:	
	<u>Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:</u>	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità familiari;	
	1.2. comunità educative;	
	1.3. comunità di pronta accoglienza;	
	1.4. comunità alloggio per adolescenti;	
	1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;	
	1.6. centri per l'infanzia;	
	1.7. spazi per bambini e per famiglie;	
	1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;	
	1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	1.10. scuole materne (o dell'infanzia);	
	1.11. scuole elementari (o primarie);	

	1.12. scuole medie (inferiori e superiori);	
	1.13. centri gioco con affido	
	1.14. servizi "tempo per le famiglie":	
	1.15. centri estivi;	
	1.16. centri ricreativi	
	1.17. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari	
	3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;	
	3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età' prescolare e scolare;	
	3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la	
	sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;	
	3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a"quelle sopraindicate.	
	<u>Svolgimento di servizi rivolti a diversamente abili, minori ed adulti, attraverso:</u>	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio;	
	1.2. comunità socio -educativa -riabilitativa;	

	1.3. residenze protette;	
	1.4. centri socio -educativi -riabilitativi diurni	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;	
	3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione	
	sociale e lavorativa;	
	3.4. servizi presso soggiorni climatici;	
	3.5. servizi di trasporto;	
	3.6. servizi di attività motoria;	
	3.7. servizi di psicomotricità;	
	3.8. servizi di musicoterapica;	
	3.9. attività sportivo-riabilitativa;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	<u>Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:</u>	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio;	
	1.2. case albergo;	
	1.3. case di riposo;	
	1.4. residenze protette;	
	1.5. centri diurni;	

	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;	
	3.2. servizi di assistenza tutelare;	
	3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;	
	3.5. servizi di trasporto;	
	3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;	
	3.7. servizi di attività motoria;	
	3.8. servizi di psicomotricità;	
	3.9. servizi di musicoterapica	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	<u>Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico -sociali:</u>	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
	1.2. comunità familiari;	
	1.3. alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	1.4. centri di pronta accoglienza per adulti;	
	1.5. case famiglia;	
	1.6. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di	
	sfruttamento sessuale;	

	1.7. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in	
	stato di disagio;	
	1.8. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in	
	stato di disagio;	
	1.9. servizi di attività motoria;	
	1.10. servizi di psicomotricità;	
	1.11. servizi di musicoterapica;	
	1.12. attività sportivo-riabilitativa	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;	
	3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione	
	sociale e lavorativa;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	<u>La società ha inoltre per oggetto la gestione di:</u>	
	1. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;	
	2. centri semiresidenziali;	
	3. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi	
	residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;	
	4. centri di aggregazione giovanile;	
	5. sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
	6. sportelli per extracomunitari e stranieri;	

	7. servizi di mediazione linguistica;	
	8. servizi ludico ricreativi;	
	9. ludobus;	
	10. servizio di portierato sociale;	
	11. servizio di cuoco -aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;	
	12. servizio ausiliario-inservientistico;	
	13. servizio di scodellamento pasti;	
	14. servizio di refezione scolastica;	
	15. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;	
	16. servizi di trasporto sociale;	
	17. servizi di telefonia sociale;	
	18. servizi di telemonitoraggio;	
	19. centri di ascolto e di counselling;	
	20. centri di consulenza sui disturbi dell'apprendimento	
	21. servizi terapeutici e riabilitativi dei disturbi dell'apprendimento;	
	22. servizi di assistenza sociale;	
	23. consultori familiari;	
	24. promozione e gestione di attività di pet therapy;	
	25. qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	La Cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento	
	dei servizi sociali utili, in particolare con Enti locali, A.s.l., Diocesi, Parrocchie, Istituti,	
	Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale, Centri	
	Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie,	
	Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado, Carceri	

	Minorili, Case di Rieducazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazione,	
	Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familiari, Centri d'Assistenza per	
	handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche Psichiatrici, Tribunale	
	dei Minori, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido.	
	La cooperativa favorirà tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e	
	dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie,	
	del personale docente e non docente e di tutti coloro che sono a ciò interessati.	
	La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le	
	necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni	
	o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e	
	finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai	
	sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	La cooperativa può ricevere prestiti dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	ART. 8 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente,	
	delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività	

avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno
fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142.

TITOLO IV: SOCI

ART. 9 – REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
legge. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado
di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e
stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso);
- b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei
servizi prestati dalla società);
- c) i soci persona giuridica, secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge 381
del 2/11/1991: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il
finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto
Sociale;
- d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per motivi solidaristici).

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad
una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e

all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre fatto divieto ai soci, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 10 – SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende

	trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che	
	siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	ART. 11 – DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e Codice	
	Fiscale;	
	- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le	
	ulteriori seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a	
	cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli	
	amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART.12 – OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci, fatto salvo	
	quanto stabilito per i soci sovventori al precedente art. 10, sono obbligati a versare	
	almeno 1 (una) quota del valore di Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero),	
	con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo.	

I soci si obbligano ad osservare la disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 13 – RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14 – ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere,

con propria deliberazione, alla esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto sociale, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) non partecipi alle ultime 2 assemblee convocate dal C. di A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il C. di A. per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti assembleari;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

ART. 16 – DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies del Codice Civile.	
	Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve	
	essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	ART. 17 – MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto	
	di tale designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.	

	I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare	
	nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo	
	10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.	
	Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.	
	TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18 – STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 – octies delle disposizioni attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	b) le modalità di circolazione;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi;	
	d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	

Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente
statuto sociale.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da €. 25,00 (venticinque/00) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII: BILANCIO

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del	
	Codice Civile.	
	Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità	
	prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.,	
	certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	ART. 21 – RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	

	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali – in via generale – debbono considerare:	
	1. la retribuzione corrisposta ai soci;	
	2. la qualifica professionale dei soci;	
	3. le necessità della gestione della cooperativa;	
	4. i piani strategici della cooperativa;	
	5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale	
	sociale con l'emissione di nuove azioni;	
	ART. 22 – DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali	
	destinando:	
	a) una quota non meno del 30% a riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge;	
	c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti	
	e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	

d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59.

ART. 23 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII: GLI ORGANI SOCIALI

ART. 24 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amm.re unico conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amm.re unico;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 25 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'amm.re unico presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purchè nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior	
	termine di cui all'art. 2364 C.C..	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio	
	di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai	
	soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di	
	presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.	
	ART. 26 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli	

	utili;	
	2. la nomina degli amministratori e i compensi loro dovuti;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile solo ed esclusivamente se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. l'emanazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 – bis c.c.	
	ART. 27 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda	

convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le delibere riguardanti le materie di cui ai punti 4) e 6) dell'art. 26 nonché lo scioglimento e la liquidazione della società per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amm.re unico e, in sua assenza, dal socio più anziano o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e

la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un amm.re unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione se optato dalla cooperativa è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli

	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un	
	supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga	
	la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario, tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o	
	a un comitato esecutivo. delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri	
	provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato,	
	purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli	

rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 32 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione se optato dalla cooperativa ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio di amministrazione, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Solo nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti

	ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità	
	e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	ART. 34 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne	
	daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo	
	scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione	
	del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per	
	legge.	

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo
previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta
con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di
liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio
sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

ART. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati
dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla
validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e
regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a
recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra
soci, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale nominato su
istanza della parte più diligente dal Presidente del Collegio Notarile di Mantova.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su
istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede
legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal suo Presidente.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. .

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

ART. 37 - REQUISITI MUTUALISTICI

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 28 lettera E), divieto di remunerazione degli strumenti finanziari (Articolo 21, III comma), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 44, II comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 38 - REGOLAMENTI

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di	
	controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad	
	eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati	
	esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli	
	amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito	
	regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la	
	frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei	
	comitati esecutivi.	
	ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	F.to: D'Atri Stefania, D'Atri Sabina, Malangone Maria Rosalba, dr.Raimondo	
	Malinconico notaio segue sigillo.	
	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO	
	(art.23, comma 3, d.lgs. 7/3/2005, n.82 - art.68-ter, legge 16/2/1913 n.89)	
	Certifico io sottoscritto Dr. Raimondo Malinconico, Notaio in Salerno ed iscritto al Collegio	
	Notarile di Salerno, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di	
	certificato di validità fino al 7 OTTOBRE 2011, rilasciato dal Consiglio Nazionale del	
	Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero 39 pagine,	
	redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico.	